

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6304 del 03/12/2018
Oggetto	Concessione con Occupazione di area demaniale ad uso sfalcio e coltivazioni agricole COMUNI: MEDICINA E MOLINELLA (BO) CORSO D'ACQUA: TORRENTI IDICE E QUADERNA TITOLARE: AZIENDA AGRICOLA VUOCOLO MAURIZIO CODICE PRATICA N. BO18T0022
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6546 del 30/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tre DICEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: CONCESSIONE CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO SFALCIO E COLTIVAZIONI AGRICOLE

COMUNI: MEDICINA E MOLINELLA (BO)

CORSO D'ACQUA: TORRENTI IDICE E QUADERNA

TITOLARE: AZIENDA AGRICOLA VUOCOLO MAURIZIO

CODICE PRATICA N. BO18T0022

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 58/2018 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;

la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

la D.G.R. n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;

la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;

la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e

delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Vista l'istanza assunta al Prot.n.PGBO/2018/4814 del 27/02/2018 pratica n. BO18T0022 dell'Azienda Agricola Vuocolo Maurizio con sede legale ad Argenta (FE) Via Bastia Ponente n.8, nella persona del suo legale rappresentante Vuocolo Maurizio nato ad Argenta il 14/06/1963, C.F. VCLMRZ63H14A393Z, con cui viene richiesta la concessione di area demaniale ad uso sfalcio e coltivazioni agricole in sponda destra e sinistra dei Torrenti Idice e Quaderna, nell'area censita al Catasto Terreni dei Comuni di Medicina e Molinella e più precisamente:

Torrente Idice

- Comune di Molinella: **fg.143** mappali 1,2,3; **fg.144** mappali 4,5,6,10,11,12; **fg.146** mappali 1,2,3; **fg.155** mapp.1,2,3,4; **fg.150** mapp. 1,2,4;

- Comune di Medicina: **fg.6** mapp.1,2,3,4,5,6,7,8; **fg.7** mapp. 1,2,3,4; **fg.8** mapp.1,2,3,4,5,6,7,8; **fg.9** mapp. 1,2,34,35,36,37,38; **fg. 10** mapp. 1,2,3,4,5,6; **fg. 11** mapp. 1,2,3,44,45,46; **fg.1** mapp. 48,70,69,53,52,49,118,120,121,123,124,125,126,128,133,134,136 ; **fg.2** mapp. 7,8,25,26,27,28,22,23; **fg.3** mapp. 20,43,45,47,49,44,46,48,42,21,25,16p,17p,18p;

Torrente Quaderna

- Comune di Molinella: **Fg.156** mapp.24,25,26,27,28,2,9,10,11; **fg.150** mapp.21,22,23,7,6; **fg.161** mapp.19p-21p-22p; **fg.155** mapp.58,59;

Richiamata la determinazione ARPAE n.5435 del 22/10/2018 in cui viene assentita la rinuncia alla concessione demaniale intestata al medesimo titolare Az. Agr. Vuocolo Maurizio C.F./P.I. VCLMRZ63H14A393Z per l'utilizzo di pertinenza idraulica ad uso sfalcio e coltivazioni agricole, lungo la sponda destra del torrente Idice e lungo la sponda sinistra del torrente Quaderna, nei Comuni di Budrio (BO) e Molinella (BO) di complessivi Ha 64.93.36 di superficie, rilasciata con Determinazione Regionale n. 14471 del 11/11/2013 e scadenza al 30.11.2019 (pratica BO12T0164) in quanto il titolare ha effettuato la presente nuova istanza per l'utilizzo dei terreni demaniali in parte coincidenti con quelli precedentemente concessi;

considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile a "uso agricolo, sfalcio argini, in golena, a campagna" ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

considerato che la concessione è ubicata all'interno Sistema Regionale delle aree protette Sic-Zps IT4050022 denominata "Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella" e rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

preso atto del parere favorevole rilasciato dal Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione

Emilia Romagna, acquisito agli atti in data 17/10/2018 con prot. n. PGB0/2018/24217 e successiva rettifica in data 18/10/2018 con prot. n. PGB0/2018/24309, con prescrizioni;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.114 in data 02/05/2018 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto dell'autorizzazione idraulica del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisita agli atti in data 14/06/2018 con il n. PGB0/2018/13871 ai sensi del R.D. 523/1904, che è espressa in senso favorevole con prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto (Allegato 1);

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese istruttoria per la domanda di rinnovo di € 75,00=;
- quota parte del canone 2018 fino al 31 dicembre per un importo di € **608,83=**;
- deposito cauzionale per un importo di € **3653,00=**;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 26/11/2018 (assunta agli atti al prot.PGB0/2018/28071 del 29/11/2018);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare all'Azienda Agricola Vuocolo Maurizio con sede legale ad Argenta (FE) Via Bastia Ponente n.8, nella persona del suo legale rappresentante la concessione di area demaniale ad uso sfalcio e coltivazioni agricole lungo la sponda sinistra e destra dei Torrenti Idice e Quaderna, nell'area censita al Catasto Terreni dei Comuni di Medicina e Molinella come segue:

Torrente Idice:

- tratto in destra idraulica fino alla confluenza col Torrente Quaderna in Comune di Molinella: fg. 143 mappali 1,2,3p; fg. 144 mappali 4,5,6,7,8,9,10,11,12,39,40,41; fg. 146 mappali 1,2,3; fg. 155 mapp.1,2; fg. 150 mapp. 1,2,4;

- tratto in destra idraulica a valle del ponte di S.Antonio in Comune di Medicina: fg.7 mapp.2;fg.8 mapp. 1,2,3,4,6p,7p; fg.9 mapp. 1,2,34,35,36p,37p,38p; fg.10 mapp. 1,2,3,4,5,6; fg. 11 mapp. 1,2,3,4,44,45,46;

-tratto in sinistra idraulica a valle del ponte di S.Antonio in Comune di Medicina: fg.1 mapp. 70,69,53p,52p,49,133p; fg.2 mapp. 8,26p,27,28,22,23; fg.3 mapp. 20,43,45,47,49,44,46,48,42,21,25,14p,16p,17p,18p;

Torrente Quaderna:

- tratto in sinistra idraulica fino alla confluenza col Torrente Idice in Comune di Molinella: Fg.156 mapp.24,25,26,27,28,2,9,10,11; fg.150 mapp.21,22p,23,7,6p;

per un totale di:

Superficie arginale: ha 40.15.56

Superficie golenale: ha 30.36.89

Superficie banconi esterni: ha 1.23.11

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al 31/12/2023 (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, comprensive delle prescrizioni

del parere rilasciato dal Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia Romagna (prot. n. PGB0/2018/24217 del 17/10/2018 e n. PGB0/2018/24309 del 18/10/2018), sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 2009 del 11/06/2018 e acquisita al prot. n. PGB0/2018/13871 del 14/06/2018, allegata al presente atto e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**allegato 1**);

5) di stabilire che il **canone annuale** per l'utilizzo della pertinenza idraulica ad uso sfalcio e coltivazioni agricole, calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in **€ 3653,00= per l'anno 2018, di cui è dovuto l'importo di € 608,83= in ragione di 2 ratei mensili** di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2018, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

7) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2018 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite

bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

8) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., **fissata** in € **3653,00=** corrispondente ad una annualità del canone stabilito, è stata versata anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

9) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è superiore a € 200.00 secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto andrà effettuata la registrazione a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di concessione, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98. Il concessionario dovrà restituire ad ARPAE Unità Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) una copia dell'atto recante gli estremi dell'avvenuta registrazione;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

12) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto

riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta dall'Azienda Agricola Vuocolo Maurizio con sede legale ad Argenta (FE) Via Bastia Ponente n.8, nella persona del suo legale rappresentante Vuocolo Maurizio nato ad Argenta il 14/06/1963, C.F. VCLMRZ63H14A393Z

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Torrenti Idice e Quaderna

Comuni: Medicina e Molinella (BO)

Pratica: BO18T0022

Concessione per: pertinenza idraulica ad uso sfalcio e coltivazioni agricole per una superficie arginale di Ha 40.15.56, una superficie golenale di Ha 30.36.89 e una superficie dei banconi esterni di Ha 1.23.11, con ubicazione catastale come di seguito indicata:

- **Torrente Idice**

- tratto in destra idraulica fino alla confluenza col Torrente Quaderna in Comune di Molinella: fg. 143 mappali 1,2,3p; fg. 144 mappali 4,5,6,7,8,9,10,11,12,39,40,41; fg. 146 mappali 1,2,3; fg. 155 mapp.1,2; fg. 150 mapp. 1,2,4;

- tratto in destra idraulica a valle del ponte di S.Antonio in Comune di Medicina: fg.7 mapp.2;fg.8 mapp. 1,2,3,4,6p,7p; fg.9 mapp. 1,2,34,35,36p,37p,38p; fg.10 mapp. 1,2,3,4,5,6; fg. 11 mapp. 1,2,3,4,44,45,46;

- tratto in sinistra idraulica a valle del ponte di S.Antonio in Comune di Medicina: fg.1 mapp. 70,69,53p,52p,49,133p; fg.2 mapp. 8,26p,27,28,22,23; fg.3 mapp. 20,43,45,47,49,44,46,48,42,21,25,14p,16p,17p,18p;

- **Torrente Quaderna:**

- tratto in sinistra idraulica fino alla confluenza col Torrente Idice in Comune di Molinella: Fg.156 mapp.24,25,26,27,28,2,9,10,11; fg.150 mapp.21,22p,23,7,6p;

art. 2
Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza così come modificato dall'Autorizzazione idraulica di cui all'art. 8 del presente disciplinare, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

art. 3
Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2023** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto al rispetto delle condizioni e prescrizioni tecniche contenute nel parere vincolante del

Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna
Regione Emilia-Romagna di seguito elencate:

- è vietato tagliare la vegetazione arborea presente;
- è vietata la lavorazione del terreno, ma solo lo sfalcio e il prelievo del foraggio;

e al rispetto delle seguenti disposizioni contenute nelle misure generali di conservazione:

- nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale è obbligatorio mantenere a prato naturale da sfalcio, senza lavorazione e trasemina, almeno il 25% di ogni singola superficie gestita a prato naturale o a pascolo:
- nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale è obbligatorio mantenere una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua. Qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua.

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e trasmesse al titolare in allegato al presente atto.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 2009 del 11/06/2018 BOLOGNA

Proposta: DPC/2018/2072 del 08/06/2018

Struttura proponente: SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: OGGETTO: NULLA OSTA IDRAULICO AI SENSI DEL R.D. 523/1904 - BOLOGNA-
OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO, SULLE SPONDE DESTRA E SINISTRA DEL TORRENTE IDICE E QUADERNA, AD USO SFALCIO E COLTIVAZIONI AGRICOLE IN COMUNE DI MEDICINA E MOLINELLA (BO).
COMUNE: MEDICINA E MOLINELLA (BO)
CORSO D'ACQUA: TORRENTE IDICE - QUADERNA
RICHIEDENTE: ARPAE SAC BOLOGNA
DITTA: VUOCOLO MAURIZIO
PRATICA N: BO18T0022

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

Firmatario: CLAUDIO MICCOLI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Claudio Miccoli

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la D.G.R. n.3939/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. n. 13/2015 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;

Richiamate altresì:

- la Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- La D.G.R. n. 93 del 29 gennaio 2018 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020"
- la D.G.R. n. 486/2017 "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019".
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile del 29/04/2016, n. 286, di conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/05/2016;

Preso atto che a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, i procedimenti di rilascio delle concessioni del demanio idrico sono assegnate all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia - ARPAE S.A.C., previo il rilascio nulla osta idraulico da parte dei Servizi di Area territorialmente competenti;

Vista la nota di A.R.P.A.E. SAC di Bologna Fascicolo 131/2018/100, registrata al Prot. del Servizio con n. PC/2018/0013261 del 23/03/2018, con la quale è stato richiesto il nulla osta idraulico

relativo all'istanza di concessione pratica n.B018T0022, in favore di:

DITTA: Vuocolo Maurizio C.F: VCLMRZ63H14A393Z

COMUNE: Molinella, Medicina

CORSO D'ACQUA: torrente Idice e Quaderna sponda: destra e sinistra

DATI CATASTALI:

torrente Idice

□ tratto in destra idraulica fino alla confluenza con t. Quaderna - comune di Molinella: Foglio 143 mapp. 1,2,3p; Foglio 144 mapp. 4,5,6,7,8,9,10,11,12,39,40,41; Foglio 146 mapp. 1,2,3; Foglio 155 mapp. 1,2; Foglio 150 mapp. 1,2,4;

□ tratto in destra idraulica a valle del ponte di Sant'Antonio - comune di Medicina: Foglio 7 mapp. 2; Foglio 8 mapp. 1,2,3,4,6p,7p; Foglio 9 mapp. 1,2,34,35,36p,37p,38p; Foglio 10 mapp. 1,2,3,4,5,6; Foglio 11 mapp. 1,2,3,4,44,45,46;

□ tratto in sinistra idraulica a valle del ponte di Sant'Antonio - comune di Medicina: Foglio 1 mapp. 70,69,53p,52p,49,133p; Foglio 2 mapp. 8,26p,27,28,22,23; Foglio 3 mapp.20,43,45,47,49,44,46,48,42,21,25,14p,16p,17p,18p;

torrente Quaderna

□ tratto in sinistra idraulica fino alla confluenza col t. Idice - comune di Molinella: Foglio 156 mapp. 24,25,26,27,28,2,9,10,11; Foglio 150 mapp. 21,22p,23,7,6p;

per l'occupazione di area del demanio idrico ad uso sfalcio e coltivazioni agricole.

Vista la documentazione tecnica allegata all'istanza e conservata presso gli uffici di questo Servizio;

Valutato che, nell'ambito del procedimento sopra richiamato, l'utilizzo di tale area del demanio idrico non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua torrente Idice;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

di rilasciare il nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, per l'occupazione di area del demanio idrico ad uso sfalcio e coltivazioni agricole, pratica n. B018T0022 in favore di:

DITTA: Vuocolo Maurizio C.F: VCLMRZ63H14A393Z

COMUNE: Molinella, Medicina

CORSO D'ACQUA: torrente Idice e Quaderna sponda: destra e sinistra

DATI CATASTALI:

torrente Idice

□ tratto in destra idraulica fino alla confluenza con t. Quaderna - comune di Molinella: Foglio 143 mapp. 1,2,3p; Foglio 144 mapp. 4,5,6,7,8,9,10,11,12,39,40,41; Foglio 146 mapp. 1,2,3; Foglio 155 mapp. 1,2; Foglio 150 mapp. 1,2,4;

□ tratto in destra idraulica a valle del ponte di Sant'Antonio - comune di Medicina: Foglio 7 mapp. 2; Foglio 8 mapp. 1,2,3,4,6p,7p; Foglio 9 mapp. 1,2,34,35,36p,37p,38p; Foglio 10 mapp. 1,2,3,4,5,6; Foglio 11 mapp. 1,2,3,4,44,45,46;

□ tratto in sinistra idraulica a valle del ponte di Sant'Antonio - comune di Medicina: Foglio 1 mapp. 70,69,53p,52p,49,133p; Foglio 2 mapp. 8,26p,27,28,22,23; Foglio 3 mapp.20,43,45,47,49,44,46,48,42,21,25,14p,16p,17p,18p;

torrente Quaderna

□ tratto in sinistra idraulica fino alla confluenza col t. Idice - comune di Molinella: Foglio 156 mapp. 24,25,26,27,28,2,9,10,11; Foglio 150 mapp. 21,22p,23,7,6p;

Superficie arginale: ha 40.15.56

Superficie golenale: ha 30.36.89

Superficie banconi esterni: ha 1.23.11

alle seguenti prescrizioni:

- 1) Dal ciglio della sponda fluviale, dal piede in golena dell'argine e dal piede a campagna dell'argine dovranno essere mantenute delle fasce di rispetto larghe almeno quattro metri ciascuna.
- 2) Le superfici arginali e le fasce di rispetto di cui sopra dovranno essere mantenute a prato naturale permanente con la proibizione di qualsiasi coltivazione.
- 3) Lo sfalcio, per le aree ricadenti all'interno delle zone SIC-ZPS (come evidenziate nella planimetria allegata alla Determina), si deve attenere al disciplinare tecnico per i siti della rete Natura 2000 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione Num. 79 del 22/01/2018 ed in particolare:

~ Nella regione fluviale esterna all'alveo di magra (comprendente sia le sponde che le golene) è consentito lo sfalcio della vegetazione erbacea e del canneto, in destra idraulica, negli anni dispari nel periodo compreso tra il 16

luglio e il 14 marzo, anche più volte nel corso dell'anno;

Nel corpo arginale (comprendente le sommità arginali, le scarpate interne ed esterne e le banche) è consentito lo sfalcio della vegetazione erbacea, arbustiva e del canneto in qualsiasi periodo dell'anno (sia negli anni pari che in quelli dispari), anche più volte nel corso dell'anno. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno, il primo nel periodo maggio-giugno e il finale nel periodo agosto-settembre.

- 4) Nei piani golenali, con l'eccezione delle fasce di rispetto di cui sopra, sarà consentita, oltre al prato naturale, la sola coltivazione di erba medica o prato stabile polifita. Per tali coltivazioni sarà consentita la preparazione del terreno con lavorazioni che non dovranno superare i trenta centimetri di profondità. Al termine del ciclo colturale del medicaio e/o del prato stabile polifita (di durata almeno quinquennale) potrà essere autorizzata, comunque per una sola annata agraria, la coltivazione di grano e/o orzo.
- 5) Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci.
- 6) E' a carico del Concessionario lo sfalcio dei corpi arginali, dal piede arginale esterno al piede interno, corrispondenti al lotto assegnato, nonché di tutte le aree fino al ciglio di sponda della cunetta di magra ricadenti all'interno del perimetro del lotto stesso. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno, il primo nel periodo maggio-giugno e il finale nel periodo agosto-settembre. Limitatamente alla sommità arginale dovrà essere eseguito un primo sfalcio entro la prima decade del mese di maggio.
- 7) In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà del Servizio far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio del Servizio stesso, ciò apparisse necessario, senza che il Concessionario abbia diritto a compensi o indennizzi.
- 8) Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli
- 9) E' vietato il pascolo degli animali sulle scarpate e banche dei corpi arginali. Eventuali trasgressori incorreranno nelle penalità comminate dalle norme di polizia idraulica e risponderanno dei danni arrecati.
- 10) Nessun compenso spetterà al Concessionario per perdita di

prodotto parziale o totale in caso di sommersione dalle acque di piena delle superfici richieste.

- 11) Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombre le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.
- 12) E' vietato al Concessionario qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sottobanche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno prativo. E' vietato anche lo scarico di materiale terroso, la costruzione di arginelli od altre forme di impedimento al libero deflusso delle acque.
- 13) E' vietato nel modo più tassativo la costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzioni, baracche, ecc., anche a carattere di provvisorietà.
- 14) Il Concessionario non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale delle sommità o delle fasce di rispetto in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione di strade o rampe, né per tale sfalcio, e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà pretendere qualsiasi compenso od abbuono.
- 15) L'area demaniale richiesta dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.
- 16) L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli.
- 17) Il personale dell'Amministrazione concedente, di Imprese incaricate dalla stessa Amministrazione o chiunque altro sia autorizzato potranno percorrere le superfici concessionate, eseguirvi lavori, rilievi, saggi, ecc., senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Le superfici concessionate, limitatamente alle sommità degli argini o alle fasce di rispetto, potranno essere percorse da altri concessionari che necessitano di tale passaggio per accedere ai lotti a loro concessionati.
- 18) Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per le opere assentite saranno a totale carico del Concessionario.
- 19) Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, questo Servizio può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche.

- 20) Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'opera in questione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente.
- 21) La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.
- 22) Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.
- 23) L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.A.E. - S.A.C. di Bologna.
- 24) Di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalle vigenti direttive regionali.

Di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Claudio Miccoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.